



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

Ufficio 1° - Ambito territoriale per la provincia di Nuoro

Via Trieste, 66 - 08100 Nuoro - Codice Ipa: m_pi

URGENTE

Agli Istituti Scolastici
di ogni ordine e grado dell'Ambito Territoriale

LORO SEDI

alle OO.SS. Comparto Scuola

LORO SEDI

Alla Direzione Provinciale INPS di Nuoro

LORO SEDI

All'Albo e al Sito WEB dell'Ufficio

SEDE

E p.c. all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

NUORO

OGGETTO: D.M. MIUR n. 727 del 15 novembre 2018 e Nota MIUR n. 50647 del 16 novembre 2018.
Cessazioni dal servizio per il personale docente, educativo e A.T.A. del comparto scuola
e per i Dirigenti Scolastici con decorrenza dal 1° settembre 2019.
Adempimenti degli Istituti Scolastici.

Con il D.M. sopra richiamato il MIUR ha diramato, anche per il corrente anno, le disposizioni relative all'oggetto, che si illustrano di seguito.

TERMINI PROCEDIMENTALI

Entro il 12 dicembre 2018 - Termine per la presentazione da parte del personale docente, educativo e A.T.A. del Comparto Scuola delle **domande di dimissioni volontarie al MIUR** (ivi compresa la c.d. "opzione donna") con effetto dal **1° settembre 2019** (tramite procedura web POLIS MIUR) e delle **istanze in forma cartacea di permanenza in servizio per raggiungere il minimo contributivo** (comma 3 del citato articolo 509 D.lgs. n. 297/1994) o **al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri** (L'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 modificato dall'art. 1 comma 630 della legge 27.12. 2017 n. 205).

Entro il 12 dicembre 2018 - Termine per la presentazione delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola **che non ha raggiunto il limite di età ma di servizio**, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto del Ministro per la funzione pubblica 29 luglio 1997, n. 331.

Entro il 28 febbraio 2019 - Termine per la presentazione della **domanda di cessazione dal servizio al MIUR da parte dei Dirigenti Scolastici** con effetto dal **1° settembre 2019** (tramite procedura web POLIS MIUR) e delle **istanze in forma cartacea di permanenza in servizio per raggiungere il minimo contributivo** (comma 3 del citato articolo 509 D.lgs. n. 297/1994) o **al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri** (L'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 modificato dall'art. 1 comma 630 della legge 27.12. 2017 n. 205).



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

Ufficio 7° - Ambito territoriale per la provincia di Nuoro

Via Trieste, 66 - 08100 Nuoro - Codice Ipa: m_pi

DISPOSIZIONI PARTICOLARI E NOTIFICA AL PERSONALE INTERESSATO

Considerato che la Circolare Ministeriale richiama tra l'altro l'applicazione di diverse norme, tra cui quelle contenute nell'art. 72 del D.L. 112/2008, relative al trattenimento in servizio oltre il limite d'età ed alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, i Dirigenti Scolastici **notificheranno formalmente la presente nota a tutto il personale interessato del proprio Istituto Scolastico**. Si rinvia integralmente al D.M. 727/2018 e alla Nota MIUR n. 50647 del 16 novembre 2018 per quanto concerne l'individuazione puntuale, nei diversi casi, dei requisiti utili per la cessazione dal servizio.

ADEMPIMENTI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI

- A) **Collocamento a riposo d'ufficio per limiti d'età** – applicazione articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 101/2013
Compilazione “mod. 65”.

Dovranno essere verificate le posizioni di coloro i quali abbiano raggiunto il limite d'età ordinamentale (articolo 4 DPR n. 1092/1973, per i dipendenti dello Stato, articolo 12 L. n. 70/1975 e Circolare FP n. 2 del 2015) e maturato il requisito a pensione. In particolare si riscontrano i seguenti casi:

- Personale che raggiunge i requisiti pensionistici di pensione anticipata e pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote come da circolare INPS n. 62 del 04/04/2018 e compie il 65 anno di età entro il 31 agosto 2019;
- Personale che raggiunge i requisiti pensionistici di pensione di vecchiaia come da circolare INPS n. 62 del 04/04/2018 entro il 31 Agosto 2019.

Tale personale dovrà essere inserito all'interno dell'allegato Mod. 65 e sarà destinatario di formale notifica della presente nota con consegna di copia della medesima e firma di presa visione, come specificato nel paragrafo relativo. Inoltre il personale che ricade nelle previste fattispecie, qualora non abbia presentato istanza online di cessazione, sarà collocato con formale comunicazione a riposo d'ufficio dal prossimo 01/09/2019.

- B) **Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro** - applicazione comma 5 dell'articolo 1, DL n. 90/2014 e articolo 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112
Compilazione “mod. 40”

Dovranno essere verificate le posizioni di coloro i quali abbiano compiuto, entro il 31 agosto 2019, il requisito dell'anzianità contributiva di 42 anni e 3 mesi per le donne e 43 anni e 3 mesi per gli uomini, in presenza di una situazione di esubero nella classe di concorso di appartenenza.

Le situazioni di esubero per la Scuola Secondaria di Secondo Grado per la provincia di Nuoro possono essere verificate al seguente collegamento Secondo Grado. Le Scuole Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado e Personale ATA non presentano situazioni di esubero provinciale.

Tale personale dovrà essere nominativamente inserito all'interno dell'allegato Mod. 40 e sarà destinatario di formale notifica della presente nota, come specificato nel paragrafo relativo.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

Ufficio 7° - Ambito territoriale per la provincia di Nuoro

Via Trieste, 66 - 08100 Nuoro - Codice Ipa: m_pi

A costoro potrà essere applicato l'istituto del collocamento a riposo d'ufficio sempre e comunque **con preavviso di 6 mesi**, il cui termine **scade improrogabilmente il 28 febbraio 2019**.

Entro quella data, devono essere notificate agli interessati le comunicazioni di avvio della risoluzione d'ufficio del rapporto di lavoro.

C) Modalità di trasmissione della documentazione pensionistica, del Mod. 40 e del Mod. 65

Gli uniti Mod. 40 e Mod. 65, opportunamente compilati dalle segreterie scolastiche e firmati dal personale scolastico interessato negli appositi spazi, dovranno essere restituiti allo scrivente Ufficio **inderogabilmente e tassativamente entro il prossimo 15 gennaio 2019** al seguente recapito di posta elettronica certificata:

uspnu@postacert.istruzione.it

Si chiede, infine, che l'eventuale rilevazione dell'assenza di personale da inserire nel Mod. 40 e nel Mod. 65 **venga comunque comunicata a questo Ufficio**, affinché sia certificata dal Dirigente Scolastico competente l'assenza di personale in possesso dei suddetti requisiti.

Allo stesso recapito di posta elettronica certificata va inviata tutta la documentazione necessaria per la predisposizione della pratica di pensione avendo cura di predisporre comunicazioni separate per ciascun dipendente indicando nell'oggetto nome, cognome e data di nascita.

D) Personale immesso in ruolo dopo il 01/01/2000. Acquisizione dei mod. PA04.

Riguardo al personale immesso in ruolo dal 1° settembre 2000 (1° gennaio 2000 per il personale ATA), l'Istituto Scolastico di ultima titolarità del Personale in cessazione dal prossimo 01/09/2019 trasmetterà allo scrivente e all'INPS i dati utili alla valutazione del diritto alla quiescenza da parte dell'INPS.

Per consentire la definizione dell'istruttoria preliminare alla cessazione dal servizio degli immessi in ruolo dal 2000, sarà pertanto necessario controllare l'esatto inserimento di tutto il servizio pre-ruolo e di ruolo, in particolare con riguardo alla natura dei contributi pensionistici versati, rendendo disponibile sul SIDI un quadro esaustivo e puntuale dei periodi che potranno essere riconosciuti al dipendente. Si sottolinea inoltre, l'urgenza dell'acquisizione da parte degli Istituti Scolastici dei Mod. PA04 delle PP.AA. di provenienza per tutto il personale che abbia prestato servizio presso altri comparti della Pubblica Amministrazione.

E) Sistemazione dello stato matricolare di servizio con particolare riguardo periodi di assenza non retribuita, congedi per assistenza a familiari con handicap e tempo parziale.

Dovranno essere verificati e aggiornati al SIDI, per tutte le posizioni candidate alla cessazione, lo stato matricolare di servizio con particolare riguardo all'avvenuto inserimento di tutti i periodi di assenza non retribuita a qualunque titolo, nonché dei periodi di servizio a tempo parziale e delle assenze legate alla fruizione di congedi per assistenza a familiari con handicap (art. 42 c. 5 d. lgs. 151/2001) e di qualunque altro elemento che possa influire sul calcolo pensionistico. Per il personale che presenta dimissioni volontarie condizionate al riconoscimento del diritto a pensione sarà possibile procedere alla cessazione dal servizio (e alla produzione dell'ultima progressione di carriera) solo dopo la positiva certificazione del diritto a pensione da parte dell'INPS. Da ultimo si richiede la chiusura di tutti i periodi aperti (31/12/9999) presenti nella carriera del personale della scuola candidato alla cessazione.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

Ufficio 7° - Ambito territoriale per la provincia di Nuoro

Via Trieste, 66 - 08100 Nuoro - Codice Ipa: m_pi

Il Dirigente

(Dr. Maria Francesca Del Rio)

Firmata digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.

Allegati:

- D.M. MIUR n. 727 del 15 novembre 2018
- Nota MIUR n. 50647 del 16 novembre 2018
- Circolare INPS n. 62 del 04/04/2018
- Modelli 40 e 65



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

Ufficio 7 - Ambito territoriale per la provincia di Nuoro

Via Trieste, 66 - 08100 Nuoro - Codice Ipa: m_pi

Mod. 65

Personale che compie 65 anni entro il 31/08/2019 e che ha maturato i requisiti pensionistici.	
Cognome/nome/data di nascita	Firma per presa visione della Circolare MIUR 50647 del 16 novembre 2018

Personale che compie 67 anni entro il 31/08/2019	
Cognome/nome/data di nascita	Firma per presa visione della Circolare MIUR 50647 del 16 novembre 2018

Data,

Firma del Dirigente Scolastico

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Pensioni

Roma, 04/04/2018

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

Circolare n. 62

e, per conoscenza,

*Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

Allegati n.2

OGGETTO:

Decreto 5 dicembre 2017. Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita. Modifica dei criteri per la determinazione del meccanismo di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento alla speranza di vita. Articolo 1, comma 146, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per l'anno 2018)

SOMMARIO:

Dal 1° gennaio 2019 si applicano i nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi della speranza di vita, stabiliti dal decreto 5 dicembre 2017. Con effetto dal 2021 (variazione della speranza di vita relativa al biennio 2021-2022) la legge n. 205 del 2017 ha previsto la revisione del meccanismo di calcolo dell'adeguamento alla speranza di vita

dei requisiti di accesso al pensionamento

INDICE

1. Premessa
 2. Requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi della speranza di vita
 - 2.1 Pensione di vecchiaia (art. 24, commi 6 e 7, legge n. 214 del 2011) - requisito anagrafico
 - 2.2 Pensione anticipata (art. 24, commi 10 e 11, legge n. 214 del 2011) - requisito contributivo
 - 2.3 Pensione anticipata per i lavoratori precoci di cui all'articolo 1, commi 199 -205, della legge n. 232 del 2016
 - 2.4 Pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote
 3. Adeguamento all'incremento della speranza di vita dei requisiti per l'accesso al pensionamento del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco
 - 3.1 Pensione di vecchiaia (art. 2 del decreto legislativo n. 165/1997)
 - 3.2 Pensione di anzianità (art. 6 del decreto legislativo n. 165/1997)
 4. Pensione in totalizzazione (decreto legislativo n. 42 del 2006)
 5. Criteri per la determinazione delle variazioni della speranza di vita
- Dal 1° gennaio 2019 si applicano i nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi della speranza di vita, stabiliti dal decreto 5 dicembre 2017. Con effetto dal 2021 (variazione della speranza di vita relativa al biennio 2021-2022) la legge n. 205 del 2017 ha previsto la revisione del meccanismo di calcolo dell'adeguamento alla speranza di vita dei requisiti di accesso al pensionamento*

Premessa

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2017, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stato pubblicato il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze adottato di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 dicembre 2017, recante disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita (allegato 1).

In particolare, il predetto decreto direttoriale ha disposto che: "A decorrere dal 1° gennaio 2019, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono ulteriormente incrementati di cinque mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n.243, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di 0,4 unità".

Fermo restando l'adeguamento alla speranza di vita già applicato dal 1° gennaio 2016 per effetto del decreto 16 dicembre 2014, che ha previsto l'incremento di 4 mesi e di 0,3 unità dei valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva^[1], a decorrere dal 1° gennaio 2019, in attuazione di quanto disposto dal decreto 5 dicembre 2017, sono ulteriormente incrementati di 5 mesi i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici ivi richiamati e di 0,4 unità i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, riferiti a coloro che perfezionano il diritto alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote.

2. Requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi della speranza di vita

Si riportano di seguito, in sintesi, i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, alla pensione anticipata e alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote, adeguati agli incrementi della speranza di vita, come previsto dal decreto 5 dicembre 2017. Resta salva l'applicazione dell'adeguamento in parola anche in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

2.1 Pensione di vecchiaia (art. 24, commi 6 e 7, legge n. 214 del 2011) – requisito anagrafico

Il requisito per la pensione di vecchiaia per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è il seguente:

Anno	Età pensionabile
Dal 1° gennaio 2019 Al 31 dicembre 2020	67 anni
Dal 1° gennaio 2021	67 anni*

**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*

Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, l'adeguamento all'incremento della speranza di vita previsto dal decreto in parola deve altresì applicarsi al requisito anagrafico previsto dall'articolo 24, comma 7, della legge n. 214 del 2011, che consente l'accesso alla pensione di vecchiaia con un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni e che, dal 1° gennaio 2019, si perfeziona al raggiungimento dei 71 anni.

Si precisa, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, il requisito anagrafico di accesso alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è pari, per l'anno 2018, a 66 anni e 7 mesi (cfr. la circolare n.63/2015).

2.2 Pensione anticipata (art. 24, commi 10 e 11, legge n. 214 del 2011) – requisito contributivo

Il requisito per la pensione anticipata è il seguente:

Anno	Uomini	Donne
Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020	43 anni e tre mesi (2249 settimane)	42 anni e tre mesi (2197 settimane)
Dal 1° gennaio 2021	43 anni e tre mesi*	42 anni e tre mesi*

(2249 settimane)

(2197 settimane)

**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*

Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, l'adeguamento all'incremento della speranza di vita, previsto dal decreto in parola, deve altresì applicarsi al requisito anagrafico previsto dall'articolo 24, comma 11, della legge n. 214 del 2011, che consente l'accesso alla pensione anticipata con almeno venti anni di contribuzione effettiva e con il requisito del c.d. importo soglia mensile e che, dal 1° gennaio 2019, si perfeziona al raggiungimento dei 64 anni.

2.3 Pensione anticipata per i lavoratori "precoci" di cui all'articolo 1, commi 199 - 205, della legge n. 232 del 2016

Il requisito per la pensione anticipata per i lavoratori "precoci" di cui all'articolo 1, commi 199-205, della legge n. 232 del 2016, è il seguente:

Anno	Requisito contributivo
Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020	41 anni e cinque mesi (2153 settimane)
Dal 1° gennaio 2021	41 anni e cinque mesi* (2153 settimane)

**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*

2.4 Pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote

Come accennato in premessa, il decreto 5 dicembre 2017 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di 0,4 unità.

Ciò posto, per il biennio 2019-2020, i soggetti per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto a pensione con il sistema delle c.d. quote possono conseguire tale diritto ove in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni e di un'età anagrafica minima di 62 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 98, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, ovvero di un'età anagrafica minima di 63 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 99, se lavoratori autonomi iscritti all'INPS.

Per le istruzioni relative alle modalità di calcolo della quota, si rinvia a quanto illustrato al punto 3.2 del messaggio n. 020600 del 13.12.2012 e al punto 3 della circolare n. 60 del 2008 per le parti compatibili.

3. Adeguamento all'incremento della speranza di vita dei requisiti per l'accesso al pensionamento del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco

L'adeguamento dei requisiti relativi alla speranza di vita, di cui al decreto in esame, trova applicazione anche nei confronti del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco, nonché del personale delle Forze Armate, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di

Stato e Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'ulteriore incremento della speranza di vita, pari a 5 mesi, si applica ai requisiti anagrafici e, qualora l'accesso al pensionamento avvenga a prescindere dall'età, a quello contributivo previsto per il trattamento pensionistico.

Al riguardo, si specificano i nuovi requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2019.

3.1 Pensione di vecchiaia (art. 2 del decreto legislativo n. 165/1997)

Per effetto dell'adeguamento all'incremento della speranza di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2019, i limiti di età previsti in relazione alla qualifica o grado di appartenenza sono incrementati di 12 mesi rispetto al limite ordinamentale.

Restano in ogni caso fermi il regime delle decorrenze introdotto dall'articolo 12, commi 1 e 2, della legge n. 122 del 2010 (c.d. finestra mobile) e le indicazioni fornite con il messaggio n. 545 del 10 gennaio 2013.

3.2 Pensione di anzianità (art. 6 del decreto legislativo n. 165/1997)

A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'accesso al pensionamento anticipato, fermo restando il regime delle decorrenze previsto dall'articolo 12, comma 2, della legge n. 122 del 2010, avviene con i seguenti requisiti:

- 1) raggiungimento di un'anzianità contributiva di 41 anni, indipendentemente dall'età;
- 2) raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all'aliquota dell'80%, a condizione che essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 e in presenza di un'età anagrafica di almeno 54 anni;
- 3) raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un'età anagrafica di almeno 58 anni.

Nel caso di accesso alla pensione con il requisito di cui al punto 1) continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 22-ter, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (ulteriore posticipo di tre mesi rispetto ai dodici mesi di finestra mobile).

Per tutte le fattispecie di accesso al pensionamento di cui al presente paragrafo 3, si precisa che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i requisiti sopra riportati dovranno essere adeguati alla speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

4. Pensione in totalizzazione (decreto legislativo n. 42 del 2006)

Pensione di vecchiaia

Anno	Età pensionabile
------	------------------

Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020	66 anni
Dal 1° gennaio 2021	66 anni*

**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*

Pensione di anzianità

Anno	Requisito contributivo
Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020	41 anni
Dal 1° gennaio 2021	41 anni*

**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*

Alla pensione di vecchiaia e di anzianità in regime di totalizzazione continua ad applicarsi la disciplina della c.d. finestra mobile di cui all'articolo 12, comma 3, della legge n. 122 del 2010 nonché, per la pensione di anzianità, le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 22-ter, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (ulteriore posticipo di tre mesi rispetto ai diciotto mesi di finestra mobile a decorrere dal 2014).

5. Criteri per la determinazione delle variazioni della speranza di vita

Ai sensi dell'articolo 1, comma 146, della legge n. 205 del 2017, la variazione della speranza di vita relativa al biennio 2021-2022 è computata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nel biennio 2017-2018 e il valore registrato nell'anno 2016 (allegato 2).

A decorrere dal 2023, la variazione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento - ossia quello antecedente al termine ultimo previsto dall'articolo 12, comma 12-bis, della legge n. 122 del 2010 per l'emanazione del relativo decreto direttoriale - è computata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio medesimo e la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio immediatamente precedente.

A titolo esemplificativo, per il biennio 2023-2024 la variazione della speranza di vita è computata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nel biennio 2019-2020 e la media dei valori registrati nel biennio 2017-2018.

La medesima norma stabilisce che, a decorrere dal 2021, gli adeguamenti biennali non possono in ogni caso superare i tre mesi.

Nel caso di incremento della speranza di vita superiore a tre mesi, la parte eccedente andrà a sommarsi agli adeguamenti successivi, fermo restando il limite di tre mesi.

Nel caso di diminuzione della speranza di vita l'adeguamento non viene effettuato e di tale diminuzione si terrà conto nei successivi adeguamenti, fermo restando il predetto limite di tre mesi.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

[1] Cfr. la circolare n. 63/2015.

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Allegato N.2

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.



Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, concernente regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazioni dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l'art. 1, comma 2, che prevede che con "decreto del Ministro della pubblica istruzione", è stabilito il termine entro il quale il personale del comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presenta o ritira la domanda di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio o di dimissioni volontarie;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, e in particolare l'articolo 72, comma 11, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;
- VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, e in particolare l'articolo 24, che ha modificato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico;
- VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, e in particolare l'articolo 2, commi 4 e 5;
- VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per i quadriennio 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 15 luglio 2010, e in particolare l'articolo 12 che fissa, al 28 febbraio dell'anno scolastico precedente a quello del



Al Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca

pensionamento, la data per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio;

- VISTA la circolare 8 marzo 2012, n. 2 del Dipartimento della funzione pubblica, relativa all'applicazione dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011;
- VISTA la circolare 19 febbraio 2015, n. 2 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante soppressione del trattenimento in servizio e la modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e interpretazione e applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- VISTO l'art. 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, modificato dall'articolo 1 comma 630 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernente il trattenimento in servizio del personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, previa autorizzazione, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale;
- VISTO l'art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995 n. 335 che, con effetto dal 1 gennaio 1996, ha istituito presso l'INPDAP la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato; il comma 2 della stessa legge n. 335 del 1995 che ha stabilito l'obbligo per le Amministrazioni statali al versamento di una contribuzione, rapportata alla base imponibile; il comma 3 che ha stabilito che le Amministrazioni centrali e periferiche, in attesa della definizione dell'assetto organizzativo, per far fronte ai compiti di cui ai commi 1 e 2, avrebbero continuato ad espletare in regime convenzionale le attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti dello Stato;
- CONSIDERATO che a far data dal 1° settembre 2000 l'INPS (ex INPDAP) è subentrato nelle attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca per le cessazioni dalla stessa data;
- VISTA la Circolare INPS n. 5 del 11/01/2017, che ha stabilito l'adozione a regime a far data dal 1° settembre 2017 di una nuova modalità di liquidazione delle prestazioni basata sulle informazioni presenti sul conto individuale assicurativo alimentato con le denunce mensili analitiche (Uniemens - ListaPos Pa), integrato con le ulteriori informazioni utili specifiche per la



Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca

quantificazione delle prestazioni per i lavoratori pubblici del settore scuola;

VISTA la Circolare INPS n° 62 del 04/04/2018 relativa ai nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi della speranza di vita, stabiliti dal decreto 5 dicembre 2017;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, deve essere fissata la data per la comunicazione al personale dimissionario della mancata maturazione del diritto al trattamento di pensione

DECRETA

Articolo 1

(Termine per la presentazione delle domande di cessazione)

1. È fissato al 12 dicembre 2018, ovvero al 28 febbraio 2019, limitatamente ai dirigenti scolastici, il termine finale per la presentazione, da parte del personale a tempo indeterminato docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di cessazione per raggiungimento del massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, con effetti dal 1° settembre 2019.
2. Entro i medesimi termini di cui al comma 1, i soggetti che hanno già presentato le domande di cessazione per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo ovvero ai sensi dell'art. 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e s.m.i., possono presentare la relativa domanda di revoca.
3. Entro il medesimo termine del 12 dicembre 2018, sono presentate le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola che non ha raggiunto il limite di età ma di servizio, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto del Ministro per la funzione pubblica 29 luglio 1997, n. 331.

Articolo 2

(Accertamento dei requisiti pensionistici)



Al Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca

1. L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell'INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo entro i termini che saranno comunicati successivamente con nota congiunta MIUR/INPS.
2. I termini per tale accertamento terranno conto anche dei tempi necessari per la comunicazione al personale dimissionario dell'eventuale mancata maturazione del diritto al trattamento pensionistico.
3. Gli Uffici Scolastici Territoriali devono provvedere all'esatta ricognizione delle domande di Ricongiunzione, Riscatti, Computo, nonché dei relativi allegati, prodotte entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite, con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza dal 1° settembre 2019. Tale attività è propedeutica agli scambi di informazioni fra INPS e MIUR.
4. Apposita circolare operativa condivisa tra MIUR e INPS sarà emanata per fornire le indicazioni operative e la tempistica per la lavorazione delle prestazioni di cui al precedente comma 3.

Articolo 3

(Adempimenti finali)

1. L'accoglimento delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, per dimissioni volontarie, nonché di trattenimento in servizio per raggiungimento del minimo contributivo non necessita di uno specifico provvedimento formale.
2. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di cui al precedente articolo 1, l'Amministrazione comunica ai soggetti interessati l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni nel caso in cui sia in corso un procedimento disciplinare.
3. Quando l'accoglimento delle dimissioni volontarie dal servizio è ritardato a causa della sussistenza di un procedimento disciplinare in corso, l'accoglimento delle domande stesse è disposto con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento.

IL MINISTRO
Prof. Marco Bassetti